

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Vicenza ordinanza 30.12.2019 – Nullità fideiussione – Rigetto richiesta provvisoria esecuzione.

Il Tribunale di Vicenza nel decidere questioni attinenti ai profili di nullità della fideiussione poiché conforme al modello ABI, ha rigettato la richiesta della Banca di concessione della provvisoria esecuzione rilevando come, *“non emergono, allo stato, elementi che evidenzino che la fideiussione rilasciata da -----, si discosti dallo schema di contratto predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese concorrenziali, di cui all’art. 2 lett. A) L. 287/1990”* e che *“parte opposta non ha evidenziato quali siano gli elementi inseriti nel contratto finalizzati compensare o attenuare le criticità segnalate dal richiamato provvedimento del maggio 2005”*.

AVV. ALESSIO ORSINI



TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. R.G. /2018 promossa da:

[Faded text, likely the name of the plaintiff]

contro

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.

Il GOP,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2018;

esaminati gli atti, le istanze e le produzioni documentali delle parti,

esaminata l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta da *[Faded name]* (debitrice principale) e

[Faded name] (fideiubente), nell'ambito della quale si lamenta l'applicazione indebita di

interessi per euro 5.359,80 e si eccepisce la nullità del contratto fideiussorio del 5 luglio 2005;

pur ritenuto che il contratto di finanziamento possa ritenersi usurario *ab origine* solo nel caso in cui

risulti tale in applicazione degli oneri dovuti per effetto della conclusione del contratto e non per

quelli dipendenti da eventuali vicende estintive (quali ad es., commissione estinzione anticipata)

che, appunto, dipendono da eventi futuri e incerti e non sono connessi all'ottenimento del credito e

al suo rimborso secondo le previsioni contrattuali;

osservato, però, che parte opponente, richiamando la pronuncia n. 29810- 2017 della S.C., ha

lamentato la nullità della fideiussione *omnibus* rilasciata dal garante, per violazione della normativa

anticoncorrenza, reputando oggetto di intesa vietata le clausole nn. 2,6 e 8 del modulo sottoscritto,



cioè la clausola di riviviscenza, la clausola di sopravvivenza e la clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c.;

evidenziato che non emergono, allo stato, elementi che evidenzino che la fideiussione rilasciata da
, si discosti dallo schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese concorrenziali, di cui all'art. 2 comma 2, lett. A) L. 287/1990;

osservato, in particolare, che parte opposta non ha evidenziato quali siano gli elementi inseriti nel contratto finalizzati a compensare o attenuare le criticità segnalate dal richiamato provvedimento del maggio 2005;

pqm

non concede la provvisoria esecutività all'opposto decreto ingiuntivo;

rimette il fascicolo al giudice assegnatario per gli opportuni successivi adempimenti.

Si comunichi.

Vicenza, 30 dicembre 2019

IL GOP

Maria Antonietta Rosato

